

Mediolanum TFM New

Contratto di assicurazione collettiva per il trattamento di fine mandato
nella forma di capitalizzazione (Ramo Assicurativo V)

Edizione: 29/07/2021

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di



Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Retro di copertina

Indice

	GLOSSARIO.....	2
	QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	4
	Art. 1. Oggetto del Contratto	4
	Art. 2. Prestazioni del Contratto	4
	Art. 3. Rivalutazione delle prestazioni	4
	Art. 4. Modifica della ripartizione dell'investimento (c.d. switch).....	5
	CHE COSA NON E' ASSICURATO?	5
	Art. 5. Rischi esclusi.....	5
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	5
	Art. 6. Esclusioni e limitazioni	5
	CHE OBBLIGHI HO? QUALE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	5
	Art. 7. Documentazione richiesta per i pagamenti	5
	Art. 8. Pagamenti da parte della Compagnia	6
	QUANDO E COME DEVO PAGARE?	6
	Art. 9. Premio	6
	Art. 10. Obblighi da parte del Contraente	6
	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	7
	Art. 11. Conclusione ed entrata in vigore del Contratto	7
	Art. 12. Durata del Contratto	7
	COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	7
	Art. 13. Diritto di revoca della proposta	7
	Art. 14. Diritto di recesso dal Contratto.....	7
	E' PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?	8
	Art. 15. Riscatto	8
	QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	8
	Art. 16. Costi e oneri collegati al Contratto	8
	ALTRE DISPOSIZIONI	9
	Art. 17. Beneficiari	9
	Art.18. Comunicazioni da parte del Contraente	9
	Art. 19. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni.....	9
	Art. 20. Prestiti	9
	Art. 21. Tasse e imposte.....	9
	Art. 22. Modifiche del Contratto.....	9
	Art. 23. Prescrizione.....	9
	Art. 24. Legge applicabile al Contratto e foro competente	10
	Art. 25. Home Insurance	10
	REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST	

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento dell'attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell'ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva al Contraente.

Capitale investito: Parte del *premio versato* che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione nella *gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o* in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i *costi di caricamento*, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.

Capitale maturato: Capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del Contratto ovvero alla data di *riscontro* prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del *capitale investito* in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.

Compagnia (o Impresa di assicurazione)

Mediolanum Vita S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il Contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.

Costi di caricamento: Parte del *premio versato* dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale, redatto dalla *Compagnia* in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al *Key Information Document (KID)*.

Gestione interna separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al *capitale maturato* rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è

determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del *premio unico* ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto d'investimento assicurativo (IBIP): Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di *riscatto* e in cui tale scadenza o valore di *riscatto* è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Reclamo: Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del Contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del *capitale maturato* risultante al momento della richiesta e determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. Oggetto del Contratto

Mediolanum TFM New è un contratto di assicurazione collettiva nella forma di capitalizzazione per il trattamento di fine mandato (TFM) che opera esclusivamente nell'ambito di un'apposita Convenzione stipulata tra Mediolanum Vita S.p.A. (nel seguito anche la *Compagnia*) e il Contraente (l'Azienda) per la collettività dei propri amministratori/collaboratori (nel seguito anche Partecipanti).

Il presente Contratto è finalizzato alla costituzione di un capitale da destinare all'erogazione del Trattamento di Fine Mandato in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato tra il Contraente (l'Azienda) ed i propri amministratori/collaboratori (c.d. Partecipanti). La *Compagnia* rilascerà al Contraente, in base ai dati e documenti dallo stesso forniti, l'elenco dei Partecipanti con l'indicazione per ciascuno delle prestazioni assicurate e dei premi. Tale elenco, nonché le successive integrazioni e/o variazioni per effetto della nomina, cessazione o interruzione del rapporto di collaborazione, costituirà parte integrante della Proposta di Assicurazione/Convenzione.

Le prestazioni del Contratto sono direttamente collegate alla *gestione interna separata* denominata "Medinvest", disciplinata dal relativo Regolamento.

Art. 2. Prestazioni del Contratto

Il Contratto garantisce, previo versamento del *Premio Unico* e degli eventuali successivi Premi Unici Aggiuntivi da parte del Contraente, alla cessazione di ogni singolo rapporto di collaborazione, la corresponsione del *capitale maturato* il cui importo si determina rivalutando, secondo le modalità descritte al successivo art. 3, il capitale costituito a fronte del pagamento di ogni *Premio Unico* versato indicato nell'Appendice di polizza, al netto dei costi indicati all'art. 16. Pertanto, la cessazione di ogni singolo rapporto di collaborazione dovrà essere documentata nelle modalità previste dal successivo art. 7.

Alla scadenza prestabilita della posizione individuale, **qualora il Contraente non comunichi alla *Compagnia* l'avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione, la *Compagnia* provvederà automaticamente a differire di anno in anno la corresponsione del capitale assicurato a scadenza, alle condizioni e con le modalità di rivalutazione in vigore a tale data.**

Le prestazioni garantite dalla *Compagnia* sono quelle derivanti dall'impiego dei versamenti effettuati dal Contraente in base al Contratto di capitalizzazione in forma collettiva (garanzia per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, contro versamento di un *premio unico*).

La *Compagnia* non assume alcuna responsabilità circa i diritti dell'Amministratore/collaboratore a prestazioni diverse da quelle garantite.

Art. 3. Rivalutazione delle prestazioni

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di polizze per le quali la *Compagnia* riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente Contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Medinvest", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, convenzionalmente fissata al 1° gennaio di ogni anno il *capitale investito* viene rivalutato nella misura e secondo le modalità definite al successivo punto A).

A) Misura della rivalutazione

La *Compagnia* dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza moltiplicando il tasso di rendimento finanziario, come definito all'art. 3 del Regolamento del "Medinvest", per l'*aliquota di retrocessione* dell'80%, con un minimo garantito dell'1% su base annua.

B) Modalità della rivalutazione

La rivalutazione dichiarata è applicata in occasione di ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto alle prestazioni allora in vigore e comporta l'aumento a totale carico della *Compagnia* della riserva matematica della polizza calcolata a tale ricorrenza. Per riserva matematica della collettiva si intende il totale delle riserve matematiche calcolate per ciascuna posizione.

In occasione della prima ricorrenza annuale del Contratto ed in caso di *riscatto*, oppure con riferimento ai capitali derivanti dai premi aggiuntivi corrisposti, la rivalutazione avviene pro rata temporis.

Le successive rivalutazioni di cui beneficia la polizza sono determinate sulla base delle prestazioni in essere nell'anno precedente.

Alla data di scadenza il capitale rivalutato verrà ulteriormente rivalutato, per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione e la data di scadenza; la *misura di rivalutazione* verrà calcolata, come sopra descritto, sulla base dell'ultimo rendimento certificato.

L'importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta al *Contraente*.

Art. 4. Modifica della ripartizione dell'investimento (c.d. switch)

MEDIOLANUM TFM NEW è collegato unicamente alla *gestione interna separata* MEDINVEST. Non è pertanto prevista la possibilità di effettuare switch.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5. Rischi esclusi

Sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni e non è prevista una specifica copertura per il rischio di decesso dei Partecipanti.

Inoltre, non sono assicurabili le persone fisiche diverse dagli amministratori/collaboratori del *Contraente*.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6. Esclusioni e limitazioni

Non vi sono esclusioni o limitazioni alla copertura, fermo restando che quest'ultima si interrompe in caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto di collaborazione dell'amministratore/collaboratore (c.d. Partecipante) con l'Azienda, in qualità di *Contraente*.



CHE OBBLIGHI HO? QUALE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 7. Documentazione richiesta per i pagamenti

Per tutti i pagamenti della *Compagnia* devono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per la liquidazione del valore di *riscatto* o del capitale a scadenza è richiesto:

- originale della richiesta di liquidazione sottoscritta dal *Contraente* e/o Beneficiario, con specifica delle modalità di pagamento;
- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del Beneficiario.

Inoltre, nell'ipotesi di liquidazione del capitale a scadenza, oltre alla documentazione sopra riportata, dovrà essere documentata la cessazione del rapporto di collaborazione mediante invio di copia della delibera assembleare (o analogo documentazione), che attesti la fine del mandato; ciò nel rispetto delle disposizioni in tema di informativa sulla Privacy.

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale la *Compagnia* può comunque richiedere ulteriore documentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.

Art. 8. Pagamenti da parte della Compagnia

La *Compagnia* esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07; nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, a partire dalla data di effetto della richiesta oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Il pagamento delle prestazioni garantite sarà effettuato al Partecipante per il tramite del Contraente.

Nelle ipotesi di decesso del Partecipante durante il periodo contrattuale, la liquidazione sarà effettuata dalla *Compagnia* direttamente a favore degli aventi diritto del Partecipante stesso. In ogni caso, il pagamento è liberatorio per la *Compagnia* nei confronti dei Partecipanti stessi o dei loro aventi diritto nei limiti di legge.

Il pagamento del valore di *riscatto* avverrà nei confronti del *Contraente*.

In ogni caso il *Contraente* provvederà a trattenere dalle somme dovute al Partecipante/Beneficiario a titolo di prestazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, gli importi che lo stesso *Contraente* sarà tenuto a pagare agli Enti preposti alla riscossione, a titolo di ritenuta di natura fiscale e/o contributiva in base alla normativa vigente all'atto della liquidazione della prestazione.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 9. Premio

Le prestazioni di cui all'art. 2 sono garantite a condizione che il *Contraente* abbia regolarmente corrisposto il *Premio Unico* indicato nell'Appendice di polizza. Il *Premio Unico* è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del Contratto.

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario che distribuisce il presente Contratto, tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario intestato alla *Compagnia*.

È prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi da parte del Contraente.

L'efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del Premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la *Compagnia* non darà corso all'operazione.

Art. 10. Obblighi da parte del Contraente

Sarà cura del *Contraente* effettuare annualmente alla *Compagnia* i versamenti relativi alla quota annua di indennità da accantonare per ciascun Amministratore/collaboratore.

Il *Contraente* tiene sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità la *Compagnia* in ordine all'esattezza dei versamenti di cui sopra.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 11. Conclusione ed entrata in vigore del Contratto

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del *Modulo di Proposta*, riceve da parte della *Compagnia* l'Appendice di polizza debitamente sottoscritta. Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il *Premio Unico*, dalle ore 24 del giorno di conclusione del Contratto o del giorno indicato nell'Appendice di polizza quale data di decorrenza del Contratto, se successivo. L'efficacia del Contratto è condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, nonché all'effettuazione di controlli atti a verificare l'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la *Compagnia* non darà corso all'operazione.

Art. 12. Durata del Contratto

Il presente Contratto ha una durata compresa **tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni**, in funzione della durata indicata nel *Modulo di Proposta*. Alla sua scadenza, salvo disdetta di una delle parti da darsi con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata, si rinnova automaticamente di 5 anni in 5 anni.

Le singole posizioni assicurative già acquisite alla data dell'eventuale disdetta rimarranno in vigore fino alla scadenza prestabilita di ciascuna di esse.

La durata di ogni singola posizione assicurativa individuale può essere differita su richiesta del Contraente per un periodo pari a 5 anni, qualora il rapporto di lavoro o collaborazione perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione.

Durante il differimento è possibile continuare ad effettuare versamenti aggiuntivi. **La *Compagnia* si riserva in ogni caso di non consentire più il versamento di premi aggiuntivi in qualsiasi momento.**



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 13. Diritto di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del Contratto, così come definita al precedente art.11, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta mediante lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della Proposta stessa. A fronte della revoca, la *Compagnia* annulla la Proposta pervenuta.

Art. 14. Diritto di recesso dal Contratto

Il Contraente può recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il *recesso* libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. **Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di *recesso*, la *Compagnia* rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto delle spese sostenute dalla *Compagnia* per l'emissione del Contratto, indicate al successivo art. 16.**



È PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?

Art. 15. Riscatto

Il Contraente, **trascorso un anno dalla data di conclusione del Contratto**, può richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. alla *Compagnia* la corresponsione del valore di *riscatto* maturato determinando la risoluzione del Contratto.

Il *riscatto*, se richiesto a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione dell'amministratore o collaboratore per qualunque causa, è ammesso anche il primo anno con riferimento alla singola posizione assicurativa.

In ogni caso il valore di *riscatto* liquidato sarà pari al maggior valore tra i premi unici complessivamente versati e il *capitale maturato* al momento della richiesta di *riscatto*.

L'efficacia dell'operazione di *riscatto* è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di *riscatto*.

Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via F. Sforza – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 16. Costi e oneri collegati al Contratto

La *Compagnia* per far fronte alle *spese di emissione* del Contratto preleva un costo fisso pari a 5,00 euro, che si applica anche ai versamenti aggiuntivi.

Le *costi di caricamento* gravanti sul *Premio versato*, al netto delle *spese di emissione*, atti a coprire i costi commerciali, le spese amministrative e i contributi di vigilanza da versare all'Autorità competente sono riportati nella tabella seguente:

Durata	Costi di Caricamento	Durata	Costi di Caricamento
10	8,42%	5	5,22%
9	7,78%	4	4,58%
8	7,14%	3	3,94%
7	6,50%	2	3,29%
6	5,86%	1	2,65%



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 17. Beneficiari

L'assicurazione si estende agli Amministratori/collaboratori del Contraente; pertanto, in caso di vita alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che coincide con la scadenza contrattuale per ciascuna singola posizione assicurativa, a beneficiare della prestazione sarà il Partecipante associato alla posizione stessa.

In caso di decesso durante il periodo contrattuale, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte del/i Partecipante/i, relativamente a ciascuna posizione associata, gli eredi del Partecipante stesso, individuati secondo i criteri di cui all'Art. 2122 del Codice Civile.

Il Beneficiario in caso di *riscatto* anticipato coincide, per ciascuna posizione, con il Contraente.

Art.18. Comunicazioni da parte del Contraente

Il Contraente si impegna a comunicare alla *Compagnia* l'elenco dei Dipendenti per i quali si manifesterà la volontà di inserimento in Contratto tramite la compilazione e la sottoscrizione del *Modulo di Proposta*, specificando il Premio Unico da corrispondere per ciascun Dipendente.

Art. 19. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum Vita impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'Art. 1411 C.C. – il Soggetto Distributore a inoltrare alla *Compagnia* i *Moduli di Proposta*, le disposizioni impartite dal Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla *Compagnia*, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i *Moduli di Proposta*, le disposizioni impartite dal Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.

Art. 20. Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 21. Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al presente Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 22. Modifiche del Contratto

La *Compagnia* si riserva di apportare alle presenti *Condizioni di Assicurazione* quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi da parte degli enti competenti. Le nuove condizioni verranno applicate ai capitali derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza di polizza successiva all'entrata in vigore delle modifiche.

Art. 23. Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 24. Legge applicabile al Contratto e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente.

Art. 25. Home Insurance

La Compagnia ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della Compagnia, secondo le modalità dalla stessa individuate.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla Compagnia su richiesta del Contraente. I codici di accesso garantiscono al Contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della Compagnia.

La Compagnia rende disponibile il predetto Servizio - in luogo del sito della Compagnia stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST

Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1. Mediolanum Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERIE SPECIALE: FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI" ed indicata nel seguito con la sigla "MEDINVEST". MEDINVEST è una gestione separata denominata in euro che persegue la finalità di graduale incremento dei contributi versati con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio. La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, organismi internazionali o primari emittenti societari. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. La gestione persegue l'obiettivo di garantire i rendimenti minimi oggetto degli impegni assunti dalla Società verso tutte le riserve matematiche oggetto delle polizze in essere. Le strategie di investimento si basano sull'analisi continua della situazione di Asset and Liabilities Management oggetto della gestione nonché sull'analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie mondiali, ponendo particolare attenzione alle politiche monetarie poste in essere dalle Banche Centrali.

In particolare, per quanto concerne i limiti quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, sono consentiti investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di debito governativi e societari, strumenti del mercato monetario, OICR di tipo obbligazionario e monetario) nella misura massima del 100% del patrimonio della gestione, investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, OICR di tipo azionario) sono consentiti nella misura massima del 15% del patrimonio della gestione. Inoltre, il patrimonio della gestione potrà essere investito in valori immobiliari nella misura massima del 40% del patrimonio della gestione.

Al fine di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio sono consentiti investimenti in strumenti finanziari derivati. Il loro eventuale impiego deve avvenire nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per quanto concerne i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 e successive modificazioni, è stabilito che la gestione separata potrà investire:

- in quote di OICR mobiliari liquidi e immobiliari promossi ed istituiti da società del Gruppo per un importo non superiore al 10% del patrimonio della gestione separata, fermo restando i limiti di legge per singole categorie;
- in titoli obbligazionari emessi da società del Gruppo per un importo non eccedente il 5% del patrimonio della gestione separata.

Eventuali operazioni di compravendita di immobili ceduti da Società del Gruppo, di titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi da società del Gruppo e di quote di OICR mobiliari non liquidi promossi ed istituiti da società del Gruppo potranno essere effettuate solo nell'interesse della gestione separata e verranno attuate nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza e comunque a condizioni di mercato.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili legati al rendimento del MEDINVEST.

Art. 2. La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del MEDINVEST al presente Regolamento e attua le verifiche contabili sulla gestione separata previste dalla normativa vigente.

Art. 3. Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota parte del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo d'acquisto. Nei casi di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, se ammessi dalla normativa, il valore di iscrizione nel libro mastro è pari al valore corrente rilevato alla data di iscrizione nella gestione separata. Per valore medio del MEDINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito e della consistenza media annua di ogni altra attività del MEDINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro del MEDINVEST. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del MEDINVEST, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 5. La Società si riserva di apportare, in merito a quanto sopra descritto in relazione al rendimento annuo, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 6. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (pubblicato in G. U. n. 143 del 22 giugno 2011), e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)

La rilevanza degli investimenti nelle principali tipologie di strumenti finanziari viene espressa in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo Fondo interno; il termine "prevalente" per investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" per investimenti tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" per investimenti tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" per investimenti inferiori al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie della gestione.

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano
n. 01749470157 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta
al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo
del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi -
Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)
mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it